



# COMUNE DI SCOPPITO

(Provincia di L'Aquila)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 75

del: 23/10/2019

**OGGETTO: INCARICO LEGALE AVV. TIZIANA TARANTA PER RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO L'AQUILA PROMOSSO DALL'ING. CLAUDIO D'AMICO C/ CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SCOPPITO, OCRE, FAGNANO ALTO E BARETE E I COMUNI DI SCOPPITO, OCRE, FAGNANO ALTO E BARETE E NEI CONFRONTI ING. VALTER PARO.**

L'anno duemiladiciannove, addì ventitre, del mese di Ottobre, alle ore 11:00, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
Giusti Marco	Sindaco	X	
Ciancarella Cesare	Vicesindaco	X	
Rossilli Francesca	Assessore		X
Albani Alessio	Assessore	X	
Soncini Pamela	Assessore		X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .

Riconosciuta legale l'Adunanza, il Signor. Giusti Marco, in qualità di Sindaco, assume presidenza e dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 02.10.2019 - Prot. n. 4889 e 4890 è stato notificato al Comune di Scoppito , in persona del Sindaco pro-tempore, ed alla Centrale Unica di Committenza Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto, Barete , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, sindaco del Comune di Scoppito quale Comune Capofila, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo L'Aquila da parte dell'Ing. Claudio D'Amico, in proprio e quale titolare dell'omonimo studio Tecnico con sede in Via Roma Rionero Sannitico (IS), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Mauro, contro la Centrale Unica di Committenza Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto, Barete e i Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto , Barete e nei confronti dell'Ing. Valter Paro per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 17 del 30.07.2019 Reg. Gen. N. 257 pubblicata il successivo 31 luglio 2019 avente ad oggetto "Comune di Fagnano Alto - Aggiudicazione definitiva CUP D34E17000210001 CIG 7586260BC9 Procedura affidamento di incarico di servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione nell'ambito di intervento di "consolidamento strutturale del ponte romano di campana e sistemazione strada interpoderale Campana-Stiffe quale strada di servizio all'intervento strutturale" dei lavori di "Sistemazione strada interpoderale Campana-Stiffe e con il quale, previa approvazione delle risultanze della procedura di gara "da cui è risultato quale aggiudicatario il concorrente Ing. Valter Paro" si è proceduto ad aggiudicare a quest'ultimo in via definitiva l'affidamento dell'incarico dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura in argomento;

PREMESSO CHE:

- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) nel testo modificato dall'art. 9, comma 4, del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito in Legge 23/06/2014, n. 89 così recita testualmente: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 15/03/2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accorto consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 07/04/2014 n. 56. In alternativa, gli

stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dal Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione

- Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- i Comuni di Scoppito, Ocre Fagnano Alto e Barete hanno inteso dare attuazione al dettato legislativo succitato associandosi tra loro per la costituzione di un ufficio unico, presso il Comune di Scoppito, per le ragioni esposte nelle rispettive deliberazioni consiliari di seguito elencate:
  - o Comune di Scoppito : n. 34 del 06.07.2016;
  - o Comune di Ocre: n. 12 del 06.07.2016;
  - o Comune di Fagnano Alto: n. 19 del 06.07.2016;
  - o Comune di Barete : n. 12 del 06.07.2016;
- la convenzione, approvata con le richiamate deliberazioni consiliari, è stata sottoscritta dai Sindaci degli Enti associati in data 07/07//2016;
- che il Comune di Scoppito è individuato quale comune Capofila,

VISTO l'art. 5 commi 6 e 7 della citata convenzione il quale prevede:

6. Spetta al Comune capofila la rappresentanza processuale in relazione agli eventuali contenziosi incorsi in relazione alle attività poste in essere dalla CUC per conto dei Comuni aderenti.

7. Le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico al Comune interessato.

CONSIDERATO che il Comune di Scoppito non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si

rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;

CONSIDERATO che il conferimento del patrocinio e difesa in giudizio esula dall'applicazione della disciplina di cui all'art.7, commi 6 e ss., del d.lgs. 30 marzo 2001,n.165, in tema di affidamenti di collaborazioni esterne, come confermato dall'art.71 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché dalla pronuncia del Consiglio di Stato n.2730/2012, ai sensi della quale "il contratto di conferimento del singolo eventuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATI :

- il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l'iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata (Cass., sez. un., 3.1.2007, n.4; Cass., sez. un., 19.10.1998,n.10370; Cass., sez. un., 3 .7.2006, n.15199);
- la posizione della giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza n.263/2008), secondo la quale l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d'opera ex artt.2222-2238c.c., riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore;
- la determinazione n.4/2011 dell'ANAC, la quale ritiene "che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia

inquadabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "un quidpluris per prestazione o modalità organizzativa";

- le Linee Guida ANAC n. 12 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 secondo le quali:

"l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n.2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)".

- Gli incarichi legali soggiacciono ai soli principi di cui all'art. 4 del d.lgs. 50/2016;

- Con riferimento al principio di efficacia, le suddette linee guida richiedono "la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; con riferimento all'affidamento di servizi legali, tale principio va declinato tenendo conto che alcune di tali attività si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato. Cionondimeno, nelle valutazioni che l'amministrazione è tenuta a effettuare per l'affidamento può assumere rilevanza, ad esempio, la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'amministrazione

- - Al punto 3.1.4.1 inoltre le stesse dispongono che "Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico (...)."

DATO atto che il principio di economicità può essere tutelato conferendo un incarico nei limiti dei valori minimi del compenso tabellare previsto per i ricorsi al TAR dal D.M. 55/2014;

DATO ATTO che, in ragione dei rilievi finora svolti, l'affidamento di un incarico di assistenza legale è connotato dall'intuitu personae medesima", ovvero dal carattere della fiduciarità, risultando, pertanto, concettualmente distinto dall'appalto di servizi, per il quale vige la necessità di avvalersi di una procedura comparativa;

RITENUTO di dover procedere al conferimento di un incarico legale, finalizzato alla resistenza in giudizio avverso il ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo Sede di L'Aquila;

VISTI :

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art.17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;"
- l'art.4 del menzionato d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- il vigente Statuto Comunale;

VISTO il preventivo di spesa proposto dall'Avvocato Tiziana Taranta, acquisito al protocollo comunale n. 5140 del 21.10.2019 relativo alla costituzione e la difesa in Giudizio dell'Ente, che prevede un compenso lordo comprensivo di ogni onere accessorio previsto per legge di € 5.000,00;

CONSIDERATO che il predetto preventivo riguarda:

- La fase cautelare € 1.500,00;
- La fase del merito € 1,500,00
- la fase introduttiva, trattazione e decisione € 2.000,00

VI STO il Decreto del Ministero della Giustizia, 10 marzo 2014, n. 55 –Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 aggiornati al D.M. 37 del 8.3.2018;

RITENUTO il preventivo di spesa adeguato alla tipologia del giudizio e conforme al principio di economicità, in quanto il compenso richiesto risulta attestato ai valori minimi stabiliti dal DM 55/2014, aggiornati al DM 37 del 8/3/2018;

RITENUTO, pertanto, di individuare per la rappresentanza dell'Ente l'Avv. Tiziana Taranta con studio in L'Aquila Via Monte Salviano n. 4,

VI STI gli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si ricava il principio secondo cui competente a conferire al difensore del Comune la procura alle lite è il Sindaco, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente, che viene autorizzato con il presente atto;

VI STO il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, richiesto e favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai presenti,

#### DELIBERA

- di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, a costituirsi e resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dall'Ing. Claudio D'Amico, in proprio e quale titolare dell'omonimo studio Tecnico contro la Centrale Unica di Committenza Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto, Barete e i Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto , Barete e nei confronti dell'Ing. Valter Paro, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo Sede di L'Aquila;

- di autorizzare il Sindaco alla costituzione per conto del Comune di Scoppito , in proprio e quale ente Capofila della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Scoppito, Ocre,

Fagnano Alto, Barete, nel giudizio soprarichiamato;

- di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. Tiziana Taranta del foro di L'Aquila;
- di dare atto che il conferimento dell'incarico all'Avv. Tiziana Taranta avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa e precisamente di € 5.000,00 comprensivo di ogni onere accessorio previsto per legge come in premessa riportato;
- di approvare il relativo schema di disciplinare di incarico legale che, composto da una premessa e da n. 13 (tredici) articoli, al presente atto viene allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente deliberato ivi compreso l'assunzione dell'impegno di spesa previsto al Cap. 30, titolo 1 Funzione I Servizio I Intervento III del Bilancio di previsione 2019/2021
- di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

#### DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla "regolarità tecnica"

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Marina Accili

#### DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla "regolarità contabile"



Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Franca RENZETTI

### DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2019 il giorno ..... del mese di ....., nella sede del Comune di Scoppito con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

- 1) il Comune di Scoppito (di seguito denominato: Comune), CF 00183860667 rappresentato in questo atto ..... dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso e quale ente Capofila della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto, Barete;

E

- 2) l'Avv. ....(di seguito: denominato legale), nato in ..... il .....con studio in .....alla Via .....,

#### PREMESSO:

- Che con atti pervenuti all'Ufficio Protocollo in data 02.10.2019 - Prot. n. 4889 e 4890 l'Ing. Claudio D'Amico, in proprio e quale titolare dell'omonimo studio Tecnico con sede in Via Roma Rionero Sannitico (IS), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Mauro, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo L'Aquila contro la Centrale Unica di Committenza Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto, Barete e i Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto, Barete e nei confronti dell'Ing. Valter Paro per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 17 del 30.07.2019 Reg. Gen. N. 257 pubblicata il successivo 31 luglio 2019 avente ad oggetto "Comune di Fagnano Alto - Aggiudicazione definitiva CUP D34E17000210001 CIG 7586260BC9 Procedura affidamento di incarico di servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione nell'ambito di intervento di "interventi strutturali del ponte romano di campana e sistemazione strada interpodereale Campana-Stiffe quale strada di servizio all'intervento strutturale dei lavori di "Sistemazione strada interpodereale Campana-Stiffe e con il quale, previa approvazione delle risultanze della procedura di gara "da cui è risultato quale aggiudicatario il concorrente Ing. Valter Paro si è proceduto ad aggiudicare a quest'ultimo in via definitiva l'affidamento dell'incarico dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura in argomento;
- Che l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) nel testo modificato dall'art. 9, comma 4, del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito in Legge 23/06/2014, n. 89 così recita testualmente: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 15/03/2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accorto consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 07/04/2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dal Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione

- l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione
- Che Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
  - Che i Comuni di Scoppito, Ocre Fagnano Alto e Barete hanno inteso dare attuazione al dettato legislativo succitato associandosi tra loro per la costituzione di un ufficio unico, presso il Comune di Scoppito, per le ragioni esposte nelle rispettive deliberazioni consiliari di seguito elencate:
    - o Comune di Scoppito : n. 34 del 06.07.2016;
    - o Comune di Ocre: n. 12 del 06.07.2016;
    - o Comune di Fagnano Alto: n. 19 del 06.07.2016;
    - o Comune di Barete : n. 12 del 06.07.2016;
  - Che la convenzione, approvata con le richiamate deliberazioni consiliari, è stata sottoscritta dai Sindaci degli Enti associati in data 07/07//2016;
  - che il Comune di Scoppito è individuato quale comune Capofila,
  - che l'art. 5 commi 6 e 7 della citata convenzione prevede:

*6. Spetta al Comune capofila la rappresentanza processuale in relazione agli eventuali contenziosi incorsi in relazione alle attività poste in essere dalla CUC per conto dei Comuni aderenti.*

*7. Le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico al Comune interessato.*
  - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 23.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'individuazione ed alla nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico di cui sopra, autorizzando il Sindaco pro-tempore, legale rappresentante del Comune ed in qualità di Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Scoppito,Ocre, Fagnano Alto e Barete, a sottoscrivere la relativa procura e ad esperire tutte le altre formalità necessarie per l'incarico stesso;
  - che con la medesima deliberazione di Giunta è stato approvato lo schema del presente

disciplinare d'incarico legale;

ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ARTICOLO 1

1. L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio e la difesa del Comune di Scoppito dinanzi al Tribunale amministrativo Regionale per L'Abruzzo L'Aquila , per opporsi al ricorso di cui in narrativa promosso dall'Ing. Claudio D'Amico contro la Centrale Unica di Committenza Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto, Barete e i Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto , Barete e nei confronti dell'Ing. Valter Paro.

#### ARTICOLO 2

1. Il Comune si impegna a corrispondere al legale, che accetta, per l'incarico professionale di cui al presente disciplinare, la somma complessiva di € 5.000,00 comprensivo di ogni onere accessorio previsto per legge, calcolato sulla base dei valori previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 ed al lordo di tutte le ritenute di legge, così come da preventivo inviato in data 19.10.2019 acquisito al prot. n. 5140 del 21.10.2019.

Tale somma deve ritenersi onnicomprensiva ed è adeguata all'importanza della prestazione.

2. Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali verrà liquidato il compenso maturato per l'opera effettivamente svolta dal professionista.

3. Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi correlati.

4 . Le liquidazioni avranno luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, unitamente alla Certificazione di regolarità Contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale Forense.

#### ARTICOLO 3

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune; quest'ultimo resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

2. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza;

3. Il legale trasmetterà al Comune con la massima celerità copia di tutti gli atti redatti o ricevuti oggetto del presente incarico affinché siano conservati nel relativo fascicolo tenuto presso il competente Settore comunale.

4. Il legale è tenuto a concordare preventivamente con il Comune ogni iniziativa inerente l'incarico de quo e prospettare all'Amministrazione ipotesi e soluzioni tecniche idonee a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

#### ARTICOLO 4

1. Il legale dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il secondo grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) indicata in premessa e non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

#### ARTICOLO 5

1. Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.

2. Resta salva la facoltà per il legale di nominare sostituti processuali per singole udienze, senza che ciò possa comportare alcun obbligo di qualsiasi natura per il Comune.

3. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal medesimo, che rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

4. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

#### ARTICOLO 6

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale, previa

comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata e di rimborsare le eventuali spese sostenute

#### ARTICOLO 7

1. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con il diritto al compenso per l'attività fino a quel momento espletata ed al rimborso delle eventuali spese sostenute di cui all'art. 4, comma 3, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

2. La facoltà di recesso dovrà essere comunicata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dalla prossima udienza, e comunque dovrà essere assicurata la difesa tecnica fino a nuova nomina.

#### ARTICOLO 8

1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

#### ARTICOLO 9

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

#### ARTICOLO 10

1. Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### ARTICOLO 11

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.

#### ARTICOLO 12

1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, della Tariffa - Parte Seconda -, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131 e ss. mm. ed ii.

#### ARTICOLO 13

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a totale carico del legale.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI SCOPPITO  
INCARICATO

IL PROFESSIONISTA

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO - PRESIDENTE**

F.to Dott. Marco GIUSTI

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Accili Marina

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA:**

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune, il 30/10/2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000);
- è stata trasmessa con elenco in data odierna ai capigruppo consiliari (art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 30/10/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Accili Marina

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA:**

è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Accili Marina

---

---

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza Municipale, li 30/10/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Accili Marina

---